



CORTE DEI CONTI MOD. 5  
16.10.96 000419  
MINIST. PER I BENI CULTURALI  
E AMBIENTALI

11 OTT 1996

2987/k

*Ministero per i Beni Culturali e Ambientali*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei Comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana"

VISTA la Legge 29 giugno 1939 n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Regio Decreto 3 giugno 1940, n.1357 per l'applicazione della Legge predetta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, art.82;

VISTO il D.M. 28.5.1996, registrato alla Corte dei Conti il 18.6.1996 - reg.1 foglio 225 con il quale sono state delegate all'On.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon alle funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n.1497;

Visto il verbale redatto in data 22.9.1975 nel quale la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Forlì dichiarò di notevole interesse pubblico la zona costituita dalle Valli dei fiumi Marecchia e Uso e dai centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano e ricadente nei territori dei Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì e nel territorio del Comune di di Torriana in provincia di Rimini, disponendo altresì la successiva pubblicazione del verbale predetto all'albo, avvenuta rispettivamente in data 23.10.1975 per il Comune di Borghi, in data 24.10.1975 per il Comune di Sogliano al Rubicone e in data 25.10.1975 per il Comune di Torriana;

RILEVATO che a tale verbale non è seguito alcun provvedimento formale;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n.6 emanata dalla Regione Emilia Romagna in data 30.1.1995 dispone all'art.10 ultimo comma che :<<i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939 n.1497 ed alle L.R. 26/78 non perfezionati alla data di entrata in vigore dalla presente legge sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso.....>>;

CONSIDERATO che, atteso il disposto della predetta Legge Regionale, con nota n.1951 del 3.2.1995 la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna ha richiesto per l'area predetta la convocazione d'urgenza della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Forlì al fine di rinnovare le procedure di vincolo;

CONSIDERATO che tale Commissione nelle riunioni del 8.5.1995 e del 17.5.1995 ha deliberato a maggioranza di limitare l'imposizione del vincolo ex lege 1497/1939 solo ad un'area comprendente il centro storico di S. Giovanni in Galilea;

ISTITUTO POLIGRAFICO LOCALE DELLO STATO - S.

*[Handwritten mark]*

DS/mr  
DICHINTE.DOC

Per delega  
IL FUNZIONARIO  
*[Handwritten signature]*  
16 OTT 1996



# Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

"CONSIDERATO che la Commissione provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali per la Provincia di Rimini, convocata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna con nota prot.n.7214 del 16.5.1995, nella riunione dell'11.6.1996 non ha ritenuto, a maggioranza, di rinnovare la proposta di vincolo così come individuato nel presente provvedimento ma ha delimitato una diversa area che non comprende una parte significativa compresa invece nella presente proposta";

CONSIDERATO che dal 18.5.1995 ai sensi e per gli effetti della citata Legge Regionale 6/95 risulterebbe decaduto il provvedimento di vincolo imposto dalla Commissione per la Tutela delle Bellezze Naturali di Forlì nel verbale del 22.9.1975 sull'area sopracitata e che pertanto gli interventi da eseguirsi in tale area non sarebbero più subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione ex art.7 della legge 1497/1939;

CONSIDERATO che la zona in questione risulta inclusa nel Piano Territoriale Paesistico Regionale ma tale inclusione costituisce Tutela diversa da quella imposta con un vincolo ex lege 1497/1939 che subordina appunto gli interventi di modifica dello stato dei luoghi al rilascio dell'autorizzazione ex art.7 secondo la procedura stabilita dall'art.1 della legge 8.8.1985 n.431;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna con nota n.7689 del 25.5.1995, rilevando che la zona in questione nonostante le trasformazioni intervenute negli ultimi anni possiede ancora caratteristiche storiche, paesistiche e ambientali meritevoli di Tutela, ha formulato una proposta di vincolo per tale area, così delimitata:

con partenza a Nord, dalla località "Cà Oliveti", in senso orario si prosegue lungo la strada che da "Cà Oliveti" porta a "Cà Prati" e oltre fino all'apice del rio Tamburone per continuare poi lungo lo stesso rio Tamburone fino ad incontrare la strada provinciale "Santarcangelo-Montetiffi in località "Cà Lombardi" (ponte sulla stessa provinciale), si prosegue poi sulla provinciale sopra citata fino al ponte sul rio Gazza e si continua lungo lo stesso rio Gazza fino al fiume Uso. Si riprende poi quest'ultimo punto lungo il rio Gemminiano fino a "Cà di Zangoli" sulla provinciale "Santarcangelo-Torriana" per proseguire sulla stessa strada fino al bivio con la provinciale "Santarcangelo-Ponte Verucchio" in località "Cà Ricci-Bitti", da "Cà Ricci-Bitti" lungo la sopracitata provinciale "Santarcangelo-Ponte Verucchio" si prosegue fino alla stessa località "Ponte Verucchio", qui si lascia la strada in quanto il perimetro del vincolo coincide con il confine tra i Comuni di Torriana e Verucchio. Si segue tale confine fin quando si incontra il confine con la Provincia di Pesaro, che si segue verso ovest fino alla località "Casetta del

*Flavio*



# Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Fiume"; da quest'ultima località lungo il vecchio tracciato della strada podereale di "Pian di Porta" si raggiunge l'apice del fosso di Rio Re, posto in prossimità dell'abitato di Montebello. Da qui, lungo il fosso di Rio Re si continua fino alla confluenza con Rio Morsano e di qui lungo lo stesso Rio Morsano si arriva al fiume Uso che si risale lungo la sponda sinistra raggiungendo la confluenza del torrente di Case Sabatini per poi proseguire lungo lo stesso torrente, fino a raggiungere località "Pieve", da Pieve lungo la provinciale "Vidernano-Montecchio" si giunge alla località "Cà Oliveti" da dove si era partiti;

CONSIDERATO che la zona suddetta riveste un notevole interesse paesaggistico sia per la presenza dei significativi centri storici di San Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sia per la possibilità di godimento pubblico delle numerose visuali panoramiche che si intrecciano reciprocamente dai greti dei fiumi Uso e Marecchia verso i centri storici e viceversa, sia per l'unità della struttura geomorfologica del territorio, documentata dai giacimenti fossili, nel quale si inseriscono in perfetta simbiosi i centri storici medievali;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla stessa Soprintendenza con nota n.2910 del 27.2.1996 e successiva n.7172 del 14.5.1996;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area ad un idoneo provvedimento di tutela che preservi le pregevoli caratteristiche dell'area sopra descritta;

CONSIDERATO che il Comitato di Settore per i Beni Ambientali e Architettonici del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 si è pronunciato favorevolmente sulla proposta di vincolo formulata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna

## D E C R E T A

la zona costituita dalle Valli dei fiumi Marecchia e Uso e dai centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano ricadente nei territori dei Comuni di Borghi e Sogliano al Rubicone in Provincia di Forlì e nel territorio del Comune di Torriana in Provincia di Rimini, così come sopra delimitata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 ed in applicazione dell'art.82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per copia autentica  
IL FUNZIONARIO DI LIVELLO



DS/mr  
DICHINTE.DOC



# Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 29 giugno 1939 n.1497 e dell'art.12 del regolamento 3 giugno 1940 n.1357 all'albo dei Comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei Comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, addì

18 SET 1986

per delega del Ministro  
 il Sottosegretario di Stato  
 On.le Willex Bordon

260  
*Willy*



DS/mr  
 DICHINTE.DOC

**MINISTERO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

DECRETO 24 novembre 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 18 settembre 1996 relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996 - registro n. 1, foglio 225, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato, on. Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996 - registro n. 1, foglio n. 364 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana»;

Vista la nota n. 32 del 2 gennaio 1997 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici di Ravenna prendeva atto del chiarimento del Presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rimini circa il distacco della frazione di Montebello, inclusa nella perimetrazione indicata nel sopracitato decreto ministeriale del 18 settembre 1996, a decorrere dalla data del 1° giugno 1977, dal territorio del comune di Sogliano al Rubicone e il suo inserimento nel territorio del comune di Torriana;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali con ministeriale n. SG/114/2392 del 24 gennaio 1997 ha invitato la predetta soprintendenza a formulare una proposta formale di rettifica per mero errore materiale del predetto decreto ministeriale del 18 settembre 1996;

Considerato che la citata soprintendenza con nota n. 16302 del 17 ottobre 1997 ha comunicato di avere effettuato le opportune verifiche delle planimetrie aggiornate ricevute dai comuni di Sogliano al Rubicone e di Torriana e di aver rilevato che, a seguito del passaggio della frazione di Montebello dal comune di Sogliano al Rubicone al comune di Torriana, nessuna parte di territorio appartenente al comune di Sogliano al Rubicone risulta in realtà inserita nella perimetrazione indicata nel sopracitato decreto ministeriale del 18 settembre 1996 e quindi sottoposta a tutela *ex lege* n. 1497/1939;

Considerato che, di conseguenza, nella stessa nota n. 16302 del 17 ottobre 1997 il citato ufficio periferico ha formulato la richiesta di eliminare la dicitura «comune di Sogliano al Rubicone» in ogni parte del decreto ministeriale del 18 settembre 1996;

Esaminati gli atti inoltrati dalla predetta soprintendenza e rilevata la necessità e l'opportunità di procedere alla rettifica del provvedimento stesso al fine di sanare l'errore materiale sopraindicato;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 18 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996 - registro n. 1, foglio n. 364 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di San Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana» è così rettificato: alla pagina 12 della *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, alla seconda colonna, nella titolazione dello stesso decreto ministeriale sono eliminate le parole «Sogliano al Rubicone», alla pagina 13 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, al rigo 7, nonché alla pagina 14 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, rigo 5, nel dispositivo dello stesso decreto ministeriale sono eliminate le parole «e Sogliano al Rubicone». La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni medesimi.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge

6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 24 novembre 1997

*Il Sottosegretario di Stato:* BORDON

*Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1998  
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 7*

98A0681

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 novembre 1997.

**Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Ritenuto che le ispezioni, effettuate dal personale previsto dal comma 1 dell'art. 20 del citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3 della citata legge n. 137 del 1997, investono la personale professionalità e responsabilità dei funzionari designati dalle amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli altri incarichi cui ognuno di essi è istituzionalmente preposto;

Considerato che per l'espletamento delle ispezioni sono previsti i compensi gravanti sul fondo di cui al comma 3 del medesimo art. 20 al citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 137 del 1997;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il direttore generale del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio (SIAR) è autorizzato a disporre in ogni tempo le ispezioni negli stabilimenti o depositi indicati dalla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137, secondo una programmazione stabilita dalla conferenza stessa. Le ispezioni medesime non sono sostitutive dell'attività istruttoria.

2. Le ispezioni sopralluogo devono essere condotte da commissioni composte da almeno tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse.

3. A ciascun membro della commissione, incluso il personale dirigente, compete un compenso pari al 70% delle tariffe riportate nella tabella A - punto 2 - del decreto del Ministero della sanità dell'8 maggio 1996, n. 86.

4. La liquidazione delle competenze è posto a carico del capitolo 4203 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, istituito con decreto del Ministro del tesoro n. 168332 del 4 agosto 1997. È inoltre autorizzato a carico dello stesso capitolo il prelievo delle anticipazioni per le spese di missioni.

5. I membri della commissione, che sono dotati di apposita lettera di incarico, possono accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine ispezione.

6. La direzione di stabilimento è tenuta a rendere disponibile il personale per la redazione del verbale di sopralluogo, nonché i tecnici per fornire le risposte ai quesiti. Al termine del primo sopralluogo la commissione formula il programma delle attività ispettive e ne dà comunicazione al direttore generale del SIAR ed all'azienda. A conclusione delle attività ispettive la commissione redige un rapporto che viene trasmesso al direttore generale del SIAR quale presidente della conferenza di servizi.

7. Il direttore generale del SIAR, sentita la conferenza di servizi ed esaminati gli esiti dell'ispezione, ne dà, ove del caso, comunicazione alla regione, al prefetto e al sindaco per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza che si rendessero necessari o assume in proprio i provvedimenti più urgenti.

8. Le ispezioni devono essere condotte sugli specifici argomenti indicati nella lettera di incarico.

Roma, 5 novembre 1997

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

*Il Ministro dell'interno*  
NAPOLITANO

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
BERSANI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997  
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 214*

98A0598